



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
DI MACERATA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI  
MACERATA

**PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI VIGILANZA**

TRA

*DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA*

E

*CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE DEI  
CONSULENTI DEL LAVORO DI MACERATA*

**VISTO** l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

**VISTO** il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare gli articoli 39 e 40;

**VISTO** il decreto ministeriale 9 luglio 2008, recante le "modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro e disciplina del relativo regime transitorio", la Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 e il Vademecum sul Libro Unico del Lavoro del 5 dicembre 2008;

**VISTA** la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 18 settembre 2008, in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 26 novembre 2009;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa fra Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2010, finalizzato a promuovere e attuare un miglioramento complessivo e generale della efficienza e della efficacia dell'attività ispettiva;

**VISTO** il Piano triennale per il lavoro "Liberare il lavoro per liberare i lavori" adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010;

**RILEVATO** che occorre dare attuazione ai contenuti della intesa nazionale della quale devono intendersi qui richiamate integralmente le premesse argomentative e motivazionali;

**RITENUTO** opportuno implementare l'intesa nazionale al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze avvertite nel territorio provinciale di riferimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono quanto segue

## Art. 1

### *(Informazione sull'avvio del procedimento ispettivo e rilascio del verbale di primo accesso ispettivo)*

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dei Protocolli di Intesa nazionali richiamati nelle premesse, la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, nelle more della dotazione, da parte del superiore Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della strumentazione informatica necessaria ad attuare i contenuti delle intese nazionali allo stato non nella disponibilità dell'ufficio territoriale, si impegna affinché il personale ispettivo della DPL provveda a comunicare l'avvio dell'ispezione e del rilascio del verbale di primo accesso, tramite posta elettronica, entro sette giorni dalla adozione del verbale stesso, al professionista che assiste l'ispezionato.

La comunicazione di cui al comma precedente conterrà i seguenti elementi essenziali:

- denominazione del soggetto giuridico ispezionato;
- nome della persona presente all'ispezione;
- località della sede o unità operativa ove ha avuto luogo l'accesso ispettivo;
- data dell'accesso ispettivo e del rilascio del verbale di primo accesso ispettivo;
- nome degli ispettori incaricati all'ispezione.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione la comunicazione di cui al primo comma dovrà essere effettuata tempestivamente.

Per la comunicazione di cui al presente articolo gli ispettori del lavoro utilizzeranno gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica (indifferentemente e-mail ordinarie o PEC) forniti ufficialmente alla Direzione Provinciale del Lavoro, tramite posta elettronica, in attuazione dell'art. 2, comma 1, delle intese nazionali, per i quali il CPO dei Consulenti del Lavoro attesta la garanzia dell'accessibilità esclusivamente da parte di personale autorizzato, nel rispetto della legge n. 12/1979 e della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il professionista comunicherà all'ispettore, sempre a mezzo e-mail, l'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al presente articolo.

## Art. 2

### *(Esame e produzione della documentazione aziendale)*

Al fine di dare attuazione all'art. 2, comma 2, dei Protocolli di Intesa nazionali, la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, comunicherà al CPO dei Consulenti del Lavoro l'elenco degli indirizzi di posta elettronica degli ispettori del lavoro in attività al fine di consentire al professionista che assiste l'ispezionato, per le aziende di cui abbia la tenuta integrale e la conservazione della documentazione di lavoro e in tutti i casi in cui sia materialmente possibile, di produrre e trasmettere la documentazione aziendale richiesta con verbale di primo accesso ispettivo o con successivo verbale interlocutorio mediante *files* in formato ".pdf" o altro simile e comunque leggibile con gli applicativi *software* comunemente in uso e nelle disponibilità della DPL. In tal caso l'ispettore comunicherà a mezzo e-mail l'avvenuta ricezione della documentazione.

Al contempo si conferma la piena disponibilità ad acquisire la documentazione nelle forme di cui al precedente comma anche su supporto informatico (cd-rom o dvd-rom ovvero mediante trasferimento da disco mobile usb) ovvero nella ordinaria modalità cartacea (direttamente in copia). In tal caso l'ispettore, su richiesta dell'interessato, annoterà l'avvenuta ricezione della documentazione in calce all'elenco predisposto dall'ispezionato o da chi l'assiste.

Ferma restando la possibilità di trasmissione della documentazione aziendale richiesta con verbale di primo accesso ispettivo o con successivo verbale interlocutorio nelle modalità sopra specificate, al fine di garantire la ottimale razionalizzazione delle modalità e della tempistica delle ispezioni, cui mira l'art. 2, comma 2, della intesa nazionale, anche al fine di poter meglio esercitare il ruolo di assistenza tecnico-professionale, gli ispettori del lavoro procederanno all'esame della documentazione presso il professionista che assiste l'ispezionato, in particolare nei casi in cui la medesima sia di dimensioni quantitativamente rilevanti, salvo che sia preferito concordare con gli ispettori accertatori una differente modalità di esame della documentazione (presso gli uffici della DPL o direttamente in azienda).

Gli ispettori del lavoro, nel redigere il verbale di primo accesso ispettivo, nel fissare la data per la consegna o l'invio della documentazione aziendale, ovvero per l'esame della stessa presso lo studio professionale, terranno conto dei periodi di chiusura per ferie degli studi professionali fissando il

termine per la consegna a data successiva, conformemente alla tempistica prevista dal legislatore per la elaborazione del Libro Unico del Lavoro.

Il personale ispettivo della DPL, stante la attuale disponibilità delle banche dati informatiche di cui al Protocollo di Intesa fra Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2010, di norma non richiederà nel verbale di primo accesso ispettivo la seguente documentazione acquisibile in via telematica:

- modulistica delle comunicazioni obbligatorie (Unilav, Unisomm, Vardatori);
- certificati di iscrizione alla CCIAA;
- denunce previdenziali mensili (DM10, Emens o Uniemens);
- autorizzazione alla tenuta e stampa LUL.

Resta fermo che la predetta documentazione potrà essere spontaneamente offerta in comunicazione o in visione dal preposto aziendale all'atto e nell'immediatezza dell'ispezione.

#### Art. 3

*(Coordinamento e uniformità di comportamento fra gli organi di vigilanza)*

Al fine di dare concreta e completa attuazione a quanto previsto dagli articoli 5 e 10 del d.lgs. n. 124 del 2004, la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata si impegna ad invitare i rappresentanti istituzionali delle Direzioni provinciali Inps, Inail e Agenzia delle Entrate ad appositi incontri congiunti di coordinamento per la programmazione della vigilanza, in base anche alle risultanze di quanto emerso in sede di riunione periodica del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), al fine di evitare duplicazioni di intervento e sovrapposizioni.

Analogamente, la DPL si fa garante di momenti comuni informativi e/o formativi fra tutti gli attori della vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale sul territorio provinciale maceratese (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri) al fine di affrontare e risolvere in modo uniforme le problematiche tecniche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro.

#### Art. 4

*(Incontri formativi)*


La Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata si impegna ad attivare, in modo itinerante, nei territori di Macerata, Civitanova Marche e Camerino, seminari e momenti informativi e/o formativi destinati ai consulenti del lavoro aventi ad oggetto le tematiche afferenti alla attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, in base alle novità legislative, amministrative e giurisprudenziali.

La programmazione tematica e didattica delle iniziative di cui al comma precedente, sulla base di una calendarizzazione almeno bimestrale, sarà coordinata dalla DPL, sentito il Presidente del CPO dei Consulenti del Lavoro, che ne curerà operativamente gli aspetti logistici ed organizzativi a proprie spese.

Macerata, 22 settembre 2010

CPO DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
DI MACERATA

IL PRESIDENTE  
dott. Riccardo RUSSO



DIREZIONE PROVINCIALE DEL  
LAVORO DI MACERATA

IL DIRETTORE  
dott. Pierluigi RAUSEI

